

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1973

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori TOFANI, MATTEOLI, AUGELLO,
PARAVIA, ALLEGRINI, BALBONI, BALDASSARRI,
BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO,
BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE
ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO,
MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MUGNAI,
NANIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, STRANO,
TOTARO, VALDITARA, VALENTINO e VIESPOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2008

**Modifica dell’articolo 117 della Costituzione in materia
di tutela e sicurezza del lavoro**

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti, drammatici incidenti mortali che continuano a verificarsi sui luoghi di lavoro rendono più che mai necessaria la revisione dell'articolo 117 della Costituzione che ha attribuito alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni la delicatissima materia della «tutela e sicurezza del lavoro». Nonostante l'approvazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, che all'articolo 1 reca principi di delega per il riassetto della normativa in materia e agli articoli da 2 a 12 misure esclusivamente precettive, con efficacia fin dall'entrata in vigore della citata legge, si continua a morire per il lavoro e sul lavoro.

Ciò a dimostrazione che non esistono Governi più bravi e meno bravi, più efficienti o meno in materia.

Giova evidenziare che la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione realizzata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha ridisegnato il sistema di riparto delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e regioni, venendo ad essere assegnate a queste ultime nuove attribuzioni affatto determinanti in vista dell'istituzionalizzazione di un sistema di governo, effettivamente decentrato, di importanti funzioni pubbliche.

Soprattutto quanto previsto al novellato articolo 117, terzo comma, della Costituzione in tema di competenza legislativa concorrente ha contribuito a modificare i pregressi equilibri legislativi.

In particolare, la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, introdotta nel 2001, nelle materie di legislazione concorrente riserva alla potestà legislativa dello Stato l'individuazione dei principi fondamentali, devolvendo alle regioni la competenza per l'emanazione delle norme di dettaglio.

In particolare, l'attribuzione alle regioni di una potestà legislativa concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» ha creato un vastissimo dibattito dottrinario e non poche incertezze interpretative, dovute soprattutto alla scarsa chiarezza di tale espressione ai fini dell'esatta definizione dei reali settori di attività in cui Stato e regioni sarebbero stati chiamati ad intervenire nel rispetto delle reciproche potestà.

Al riguardo viene in rilievo la considerazione per la quale la fissazione da parte dello Stato dei livelli minimi essenziali non è in grado, di per sé, di offrire piena garanzia per un'equilibrata produzione normativa a livello locale, la quale potrebbe ben portare ad una competizione al «ribasso» degli *standard* di sicurezza.

In effetti, il semplice richiamo al rispetto dei principi fondamentali non rappresenta, invero, una disposizione di adeguata tutela, nella considerazione che essi, proprio in quanto principi, non possono rappresentare altro che indicazioni di indirizzo, mentre compito precipuo dello Stato deve essere quello di dettare norme immediatamente precettive, anche di dettaglio, superando così l'attuale mero potere d'indirizzo al fine di realizzare uguali livelli di tutela e sicurezza sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, la riconduzione della materia della «tutela e sicurezza del lavoro» alla competenza esclusiva dello Stato ben si accorda con l'intero impianto costituzionale che tutela e promuove il lavoro in tutte le sue accezioni, comprese la salute e la sicurezza.

Senza soffermarsi sui profili di interferenza della materia lavoristica con quella dell'«ordinamento civile» (assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato), che hanno indotto in taluni casi la Corte co-

stituzionale a ricorrere al cosiddetto criterio di prevalenza o anche allo strumento della leale collaborazione, si ritiene tuttavia necessario sottolineare, in ordine alla specifica materia antinfortunistica, che in molti casi tale legislazione settoriale risulta caratterizzata spesso dalla previsione di sanzioni penali per le ipotesi di violazione della stessa, le quali sono assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in virtù del principio costituzionale della riserva di legge statale di cui all'articolo 25 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto di cui al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, relativamente in particolare alla materia dell'«ordinamento penale».

Non va poi sottaciuto che in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro è intervenuta un'ampia produzione normativa di matrice comunitaria, in ordine alla quale sussiste comunque una responsabilità dello Stato, come si evince anche dall'articolo 120 della Costituzione, che attribuisce un potere sostitutivo al Governo nelle ipotesi di mancato rispetto da parte delle regioni di normative comunitarie.

Alla luce di tale quadro articolato, caratterizzato da una serie di «interferenze» tra la sfera legislativa esclusiva statale e quella concorrente, appare quanto mai opportuna una ridefinizione dei criteri di riparto relativi alla materia della tutela e sicurezza del lavoro, tale da consentire una semplificazione e razionalizzazione delle competenze in que-

stione e una maggiore chiarezza, funzionale ad una maggiore e più efficace tutela.

Ampi ed incisivi sono stati i richiami del Presidente della Repubblica per contrastare gli infortuni e le morti sul lavoro.

Lo scorso 20 dicembre, nel corso della cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno al Quirinale, il Presidente del Senato, Franco Marini, nel concludere il suo intervento ha voluto anch'egli rinnovare l'impegno per eliminare questo dramma: «Signor Presidente, non posso non richiamare la grave questione dei morti sul lavoro. Una vera piaga sociale sulla quale anche Lei, più volte, ha manifestato la Sua forte preoccupazione».

Martedì 11 dicembre 2007, sul tragico incidente avvenuto nell'acciaieria Thyssen Krupp di Torino aveva dichiarato: «Il prossimo 1° gennaio celebreremo i primi 60 anni di vita della Costituzione, una Costituzione che ha sancito che la nostra Repubblica democratica è fondata sul lavoro. Ecco, io credo sia giunto il momento di compiere uno sforzo in più se, dopo tanti anni di impegno dello Stato, la piaga dei morti sul lavoro è ancora così grave. Dobbiamo assumere decisioni più incisive e profonde: è un dovere...».

In conclusione, la modifica che si propone con il presente disegno di legge costituzionale intende fornire maggiori garanzie e uniformità in tale delicata materia.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera *o)* è inserita la seguente:

«*o-bis)* tutela e sicurezza del lavoro»;

b) al terzo comma, le parole: «tutela e sicurezza del lavoro;» sono soppresse.